

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 5 dicembre 2019)

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

sulla proposta di legge n. 322

a iniziativa del Consigliere Traversini

presentata in data 20 novembre 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2019, N. 33
“PROMOZIONE DELLA MULTIFUNZIONALITÀ NEL SETTORE DELLA PESCA
MARITTIMA E DEL TURISMO MARITTIMO”

Nuova titolazione:

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SVILUPPO ECONOMICO
ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 33/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo) le parole “, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica” sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 33/2019)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019 sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto della disciplina contenuta nel comma 3 dell'articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.

Art. 3

(Abrogazione)

1. L'articolo 11 della l.r. 33/2019 è abrogato.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 01**

(Modifiche alla l.r. 6/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole: “all'articolo 20” sono inserite le seguenti: “e le formazioni vegetali monumentali di cui all'articolo 26”.

2. Al comma 3 dell'articolo 15 bis della l.r. 6/2005, dopo le parole: “comma 2.” è inserito il seguente periodo: “Detti piani sono proposti dagli stessi enti territoriali competenti ovvero da società pubblico private di gestione associata delle foreste da questi promosse e partecipate.”.

Art. 02

(Modifica alla l.r. 5/2011)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) dopo le parole: “le taverne” sono inserite le seguenti: “, i bar”.

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 33/2019)

Identico

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 33/2019)

Identico

Art. 3

(Abrogazione)

Identico

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

Identico

Art. 5*(Dichiarazione d'urgenza)*

Identico